

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO,
SARACCO, MURINEDDU, PREDÀ, BARBIERI, CONTE, CALVI,
CAZZARO, CORRAO, FERRANTE, FIGURELLI, LAURICELLA,
PELELLA, UCCHIELLI, GAMBINI e BISCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1998

Norme per lo sviluppo dell’economia ittica, la tutela e la
valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani

ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni il settore della pesca attende una profonda riforma che affronti i vari aspetti che lo riguardano e stimoli gli operatori al fine di creare nuova occupazione e tutelare nel modo migliore l'ambiente. Con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in applicazione della cosiddetta legge Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59), si è intanto provveduto al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'agricoltura e alla pesca, nonché alla determinazione dei residui compiti di competenza del Ministero per le politiche agricole. In particolare questi compiti - indicati all'articolo 2 del citato decreto legislativo - sono di elaborazione e di coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, nonché di disciplina generale in alcune materie, tra cui la gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale.

Il presente disegno di legge si propone di completare questa importante riforma per ciò che riguarda la pesca, ponendo una particolare attenzione alla promozione e qualificazione delle attività ad essa collegate. Lo Stato, ad avviso dei proponenti, deve assumere maggiormente lo sviluppo della pesca come obiettivo primario.

Le nostre risorse biologiche si sono infatti impoverite a causa dell'inquinamento marino e dell'utilizzo di sistemi di pesca scarsamente selettivi, oltre che dell'attività di flotte pescherecce di Paesi terzi che operano nel Mediterraneo senza alcun rispetto di regolamenti comunitari e raccomandazioni internazionali. Questa situazione penalizza gli operatori del nostro Paese che si trovano in posizione svantaggiata rispetto agli altri pescatori. Eppure si assiste ad una crescita potenziale del consumo di prodotti ittici e quindi al potenziale aumento della domanda

in questo mercato, che lascia ben sperare in una possibile ripresa.

Gli interventi normativi in questa materia si sono spesso limitati ad affrontare i diversi aspetti separatamente - ad esempio, in materia di regolamentazione dell'attività di pesca, o di disciplina del fermo temporaneo obbligatorio - o con misure di sostegno finanziario. Da ultimo la legge 21 maggio 1998, n. 164, si è occupata di alcune misure specifiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura. Ciò che è mancato in questi anni è un assetto normativo omogeneo che superi l'attuale situazione di frammentazione e discontinuità e che stimoli lo sviluppo di questo settore.

L'idea guida del presente disegno è proprio questa: disciplinare in maniera organica la materia indicando gli obiettivi dell'azione dei diversi soggetti, Stato e regioni, che hanno una competenza concorrente in materia di pesca.

All'articolo 1 sono indicate le finalità del progetto: la valorizzazione della risorsa-mare tramite il suo sfruttamento razionale, l'incentivazione dell'acquacoltura e l'accrescimento del potenziale concorrenziale del nostro sistema produttivo. L'articolo 2 stabilisce il novero degli interventi e delle azioni da realizzare nel rispetto delle norme comunitarie e secondo i poteri di indirizzo e di coordinamento del Ministero per le politiche agricole. Sono a tal fine indicati una serie di obiettivi che l'azione combinata delle regioni e dello Stato deve porsi, come ad esempio: l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive, l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e del loro livello qualitativo e il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo. Al tempo stesso il disegno di legge individua le ini-

ziative per la realizzazione di questi obiettivi: si tratta – solo per citarne alcune – di sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, di ristrutturare e ammodernare la flotta peschereccia ed i mezzi produttivi, di introdurre zone di tutela biologica affidate a cooperative di pescatori ed acquacoltori per il ripopolamento della popolazione ittica.

L'articolo 3 si occupa, inoltre, dell'istituzione dei distretti regionali per la gestione delle risorse biologiche marine che il Ministero per le politiche agricole può istituire su richiesta delle regioni interessate e che possono essere gestiti con la partecipazione delle categorie interessate. Gli articoli 4 e 5 riguardano il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura che è lo strumento di pro-

grammazione, di durata triennale, attraverso cui il Ministero detta gli indirizzi generali, gli obiettivi e gli interventi da realizzare sia a livello nazionale sia a livello regionale. L'articolo 6 stabilisce che nella fase di predisposizione del Piano siano consultate le organizzazioni rappresentative delle realtà produttive. Si prevede, inoltre, una verifica annuale dello stato di attuazione della legge e del Piano attraverso le relazioni delle regioni al Ministero e del Ministro al Parlamento (articolo 7). L'articolo 8 si occupa della dotazione finanziaria del Piano, mentre l'articolo 9 abolisce il registro delle imprese di pesca ed abroga le disposizioni in contrasto e, infine, l'articolo 10 detta le norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso una gestione equilibrata della pesca;

b) incentivare lo sviluppo dell'acquacoltura;

c) accrescere le capacità concorrenziali del sistema produttivo ittico nel mercato europeo ed internazionale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della politica comunitaria della pesca e dell'acquacoltura, favorendo la riorganizzazione e modernizzazione delle imprese operanti nella filiera, lo sviluppo della cooperazione, l'integrazione del ciclo produttivo-commerciale, la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;

d) assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attraverso le procedure e gli strumenti individuati nella legge stessa.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Gli interventi e le azioni diretti al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono programmati e realizzati nel rispetto dei vincoli della politica comune della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea, degli accordi sottoscritti in sede internazionale, nonché dei principi e dei criteri generali inerenti l'esercizio da parte del Ministero per le politiche agricole delle fun-

zioni di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca e acquacoltura e politica alimentare, di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 tendono a realizzare i seguenti obiettivi prioritari:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e del loro livello qualitativo;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso:

a) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura;

b) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e accertate capacità produttive del mare;

c) lo sviluppo dell'acquacoltura;

d) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

e) l'introduzione di sistemi di pesca maggiormente selettivi;

f) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

g) lo sviluppo della cooperazione e dei consorzi di cooperative;

h) lo sviluppo delle organizzazioni di produttori e dell'organizzazione comune dei mercati;

i) l'istituzione dei distretti per la gestione delle risorse biologiche marine, finalizzati all'integrazione delle attività di produzione, prima vendita, trasformazione,

conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura, nonché del servizio di supporto alle attività produttive e commerciali;

l) la regolamentazione delle misure di accompagnamento sociale dipendenti dalle interruzioni tecniche superiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 71;

m) la protezione della fascia costiera e l'istituzione di zone di tutela biologica e di ripopolamento attivo, affidate a cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi e realizzate anche attraverso strutture artificiali;

n) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

o) la riorganizzazione e lo sviluppo dei mercati ittici all'ingrosso, della rete di conservazione e distribuzione dei prodotti ittici;

p) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche di prevenzione, controllo e sorveglianza, necessarie alla regolazione dello sforzo di pesca ed alla programmazione, prevedendo altresì idonee misure di coinvolgimento diretto delle categorie produttive nella gestione delle risorse;

q) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca;

r) lo sviluppo di un adeguato sistema informativo-statistico della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 3.

(Distretti regionali per la gestione delle risorse biologiche marine)

1. Per una efficace gestione delle attività di pesca e acquacoltura, il Ministero per le politiche agricole, su richiesta e d'intesa con le regioni interessate, può istituire distretti regionali per la gestione delle risorse biologiche marine.

2. Con accordo di programma concluso tra il Ministero per le politiche agricole e la regione interessata sono definite le modalità di funzionamento del distretto e sono determinati strumenti e modalità della partecipazione sociale alle politiche di settore.

3. L'accordo di cui al comma 2 può disciplinare le funzioni degli organi del distretto in maniera da assicurare la partecipazione delle categorie interessate all'economia ittica e determinare le modalità di formulazione e realizzazione di programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura coerenti con il Piano nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Ministro per le politiche agricole approva con proprio decreto il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominato Piano, di durata triennale.

2. Il Piano è preceduto dalla relazione del Ministro per le politiche agricole sullo stato di attuazione del precedente piano.

3. Il Piano è elaborato dal Ministro per le politiche agricole, sentiti i Comitati di cui agli articoli 3 e 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sulla base della relazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè della situazione economica, sociale e occupazionale del settore e dello stato delle risorse.

Art. 5.

(Contenuti del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Piano contiene gli indirizzi generali e gli obiettivi della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonchè gli interventi da realizzare, a livello nazionale e regionale, in attuazione della normativa comunitaria e degli accordi internazionali.

2. Il Piano consta di cinque parti:

a) una prima parte relativa all'attività della pesca marittima e allo sviluppo dell'acquacoltura, contenente misure finalizzate a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenendo conto dei sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base di indicatori bioeconomici e sociali;

b) una seconda parte relativa alle strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima e dell'acquacoltura, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione, dell'associazionismo e di modelli organizzativi e commerciali innovativi, atti a valorizzare la produzione nazionale ed a sostenere, mediante idonei strumenti finanziari, i livelli di reddito delle categorie produttive;

c) una terza parte relativa alla pianificazione delle misure di competenza dell'Amministrazione centrale in materia di pesca e acquacoltura, con particolare riferimento agli interventi nei seguenti settori:

1) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

2) sviluppo di un efficiente sistema informativo-statistico nazionale, integrato con omogenei sistemi regionali e finalizzato al monitoraggio del quadro strutturale, progettuale, economico e finanziario della filiera pesca e acquacoltura;

3) sviluppo di un efficiente sistema di controllo sulle attività di pesca;

4) realizzazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative di rilievo nazionale;

5) realizzazione di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e loro consorzi;

6) pianificazione dei periodi di interruzione tecnica dell'attività delle navi da pesca e delle relative modalità di attuazione;

7) realizzazione e sviluppo di attività promozionali e campagne istituzionali,

gestite direttamente o attraverso organismi all'uopo delegati;

d) una quarta parte relativa al programma di ricerche e studi di carattere scientifico finalizzati al perseguimento di una ottimale gestione delle risorse biologiche marine e di uno sviluppo innovativo, compatibile e razionale della pesca e dell'acquacoltura;

e) una quinta parte relativa alla dotazione finanziaria per lo sviluppo dell'economia ittica con la previsione degli stanziamenti destinati all'Amministrazione centrale, per gli interventi di competenza. Almeno il 20 per cento dei contributi di cui alla presente lettera devono essere destinati agli incentivi alla cooperazione. Detti contributi non possono prevedere spese di funzionamento delle stesse associazioni per un importo superiore al 15 per cento dei contributi concessi, nè quote di ammortamento annuale per l'acquisto di sedi proprie se non coperte da vincolo di inalienabilità per un periodo minimo di cinque anni.

Art. 6.

(Partecipazione degli organismi rappresentativi)

1. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie produttive agli atti di programmazione o di verifica della presente legge, sono consultate nelle forme rituali, in fase di predisposizione del Piano, le organizzazioni cooperative, professionali, sindacali e datoriali, nonchè le associazioni dei produttori e dei consumatori.

Art. 7.

(Verifica dello stato di attuazione)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per le politiche agricole le relazioni sull'attività svolta nell'anno in materia di pesca e ac-

quacoltura, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal Piano e dalla normativa comunitaria.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro per le politiche agricole trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano, con particolare riferimento alle disposizioni ed alle risorse finanziarie relative alla presente legge.

Art. 8.

(Dotazione finanziaria del Piano triennale della pesca)

1. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva, nonché delle pesche speciali, di cui al penultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, dal Ministero per le politiche agricole, vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Piano.

Art. 9.

(Norme abrogate)

1. L'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che istituisce il registro delle imprese di pesca, è abrogato.

2. Le disposizioni delle leggi 14 luglio 1965, n. 963; 17 febbraio 1982, n. 41; 25 agosto 1988, n. 381; 28 agosto 1989, n. 302; 5 febbraio 1992, n. 71; 5 febbraio 1992, n. 72; 5 febbraio 1992, n. 102; 10 febbraio 1992, n. 165, e 21 maggio 1998, n. 164, incompatibili con le disposizioni della presente legge, sono abrogate.

Art. 10.

(Disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge acquistano efficacia a

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Ministro per la politiche agricole, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di attuazione.

